

SPANO. Permetta che ne dia lettura io stesso...

PRESIDENTE. Lo ha modificato?

SPANO. Forse di qualche parola.

Nello sviluppare l'emendamento ne darò lettura, e pregherò la Camera di ascoltarlo con qualche attenzione, al pari delle ragioni che ne addurrò in appoggio.

Fin dalla seduta di sabato io aveva dichiarato come credessi accettabili gli altri emendamenti proposti a questo articolo 3 solo in via di transazione; come però stimassi che l'emendamento da me proposto fosse fondato in ragione di legge e rigore di giustizia.

Quest'emendamento consiste nelle seguenti parole:

« I proprietari dei fondi soggetti alle servitù, conosciute in Sardegna sotto il nome di ademprivio, dovranno renderli liberi mediante indennizzazione agli ademprivisti da pagarsi in danaro o colla cessione di una parte dello stabile gravato, corrispondente sempre nel suo valore alla quantità degli utili che attualmente ne ritraggono o ne ritraevano, capitalizzati al cento per cinque.

« Questa liquidazione verrà eseguita colle norme prescritte dalla legge civile, che regola l'espropriazione forzata per ragione di pubblica utilità. »

Io diceva questo mio emendamento essere fondato in legge; non voglio però stancare più oltre la Camera colla citazione di testi di legge, ai quali potrei dire che è assolutamente appoggiato, e che furono già citati dai molto onorevoli colleghi che nelle scorse tornate parlarono: però non posso egualmente dispensarmi di stabilire la massima, che credo debba sorgere logica, legittima, ragionevole conseguenza di quanti discorsi si sono fatti dai deputati, ministro, commissario regio e Commissione, che hanno parlato sopra questa materia.

Da quanto dunque la Camera ha sentito finora, l'ademprivio consiste od in potere seminare quell'estensione di terreno che è sufficiente a qualunque ademprivista, od in potere pascolare bestiame in quei terreni che sono destinati al pascolo, od in potere tagliare legna pei bisogni della costruzione o per fare fuoco, o finalmente in potere raccogliere delle ghiande per uso dei porci domestici chiamati *mammalitus*, o di farli pascere negli stessi salti e selve ghiandifere dai porci così detti *rudì*, e via discorrendo. E tutti questi usi, giusta la necessità degli utenti soltanto, esino ad essere soddisfatte: se dopo il soddisfacimento di queste necessità eravi un superfluo o sopravanzo, ne godeva il demanio. Dunque al comune il necessario, al demanio il superfluo. Quindi niuno, a mio credere, potrà contrastare che negli otto o dieci anni di esperienza che si è fatta dall'epoca della abolizione dei feudi a questa parte, il Governo od i comuni debbano avere dei dati statistici per comprovare i loro rispettivi diritti.

Dissi il Governo ed i comuni; conciossiachè questi ultimi avendo continuato a pagare in danaro al primo, quanto anticipatamente corrispondevano ai feudatari in natura, ragione voleva che proseguissero a fruire degli stessi diritti dei quali godevano prima che venissero i feudi riscattati. A più forte ragione il Governo;

posciachè, pretendendo egli di essere in tutto succeduto ai feudatari, ed avendo più regolare amministrazione per mezzo di zelantissimi agenti fiscali, che chiamansi forestali o demaniali, deve ormai sapere a punto fisso a quanto ascendesse annualmente il ricavato da questo superfluo ad esso lui spettante.

Dunque? Si faccia base del compenso l'utile degli utenti e il superfluo del proprietario, ed in allora soltanto avrà base legale e principio di giustizia questo articolo terzo della presente legge.

Nè mi fa specie quello che mi si oppone dai difensori del progetto ministeriale adottato dalla Commissione, che, cioè, riconoscono il mio emendamento ottimo in teoria, ma che ciò non pertanto troverebbero immensa difficoltà nella sua attuazione pratica; posciachè a questo, che realmente a prima vista sembra un argomento che renda la questione intricata e che debba ritardare l'applicazione della legge, io risponderò con un altro argomento già preesistente nella stessa materia, e questo argomento lo traggio dalla liquidazione fatta allorchè si stabilirono i compensi per il riscatto dei feudi, le di cui terre in oggi si vorrebbero da ogni servitù di uso liberare, riscattare, redimere. Ora, se per centotrentatré e più prestazioni che dai vassalli corrispondevansi in allora ai singoli feudatari in natura, per poter tranquillamente godere di quelli stessi usi che in oggi si vogliono abolire, si è arrivato a poter ottenere basi fisse, e fu stabilito un pecuniario compenso nel modo e sopra le stesse basi del mio emendamento, io non saprei comprendere come tante difficoltà vi si vogliano vedere al presente, mentre molto più semplificata la cosa, a me ed a qualunque ben pensante dovrebbero apparire tutti gli ostacoli spianati, dico anzi affatto tolti di mezzo ad ottenere lo scopo bramato.

Ma poniamo pure che tuttora ve ne siano! E vorreste voi, o signori, sancire una legge ingiusta nella sua maniera di compenso, solo per non affrontare la difficoltà, o per la sola ragione che si dovrebbe ritardare molto a vedere il risultato che tutti se ne propongono? Io non lo credo, e neppure posso supporlo.

Ma si disse ancora di peggio, avvegnachè mi pare di avere udito che abbastanza se n'erano fatti di sacrifici per la Sardegna, e che bisognava farla finita colla medesima, votando ed imponendole la legge tale e quale venne proposta. In verità queste parole sono quelle che mi hanno più colpito, mentre io confesso che non conosco quando, quali e quanti sacrifici siansi finora fatti; e per convincervi del contrario, io leggerò il rendiconto presentato dallo stesso Ministero nell'anno 1856, lo spoglio cioè dell'amministrazione finanziaria dell'anno 1848...

PRESIDENTE. Questo non ha che fare colla questione attuale.

SPANO. Mi riservo dunque ad altra circostanza, che spero non sia lontana. Intanto farò ritorno alle difficoltà che mi si affacciano.

Io ripeto dunque che, se si sono potute fare sparire queste difficoltà allorchè si trattò coi feudatari, non